

***SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO, LA
CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA PULIZIA DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE IN LOCALITA' POLLENZA SCALO***

REP. N° _____

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di..... a Pollenza, presso la Sede Comunale

T R A

il Comune di Pollenza, rappresentato dal Responsabile del Settore B ing. Federico Canullo, autorizzato ad intervenire al presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n... del .././2018, esecutiva ai sensi di legge;

E

l'Associazione C.S.I. Circolo Pollenza Scalo, rappresentata dal Sig. nato a..... il e residente a, via, n. .. codice fiscale

si conviene e si stipula quanto appresso

ART. 1

Il Comune di Pollenza, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. del.././2018 (esecutiva a termini di legge), conferisce all'Associazione denominata C.S.I. Circolo Pollenza Scalo, nella persona del suo Presidente Sig. che con la firma del presente atto accetta, in concessione, l'uso dei locali di proprietà comunale siti in località Pollenza Scalo, da utilizzare quale sede di un centro di aggregazione per lo svolgimento di attività sociali, culturali, sportive e ricreative di interesse pubblico e collettivo nella frazione Pollenza Scalo.

ART. 2

Il concessionario assume così i seguenti obblighi:

- a) cura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;
- b) conservazione dell'immobile ricevuto con la necessaria diligenza;
- c) manutenzione ordinaria del verde adiacente l'immobile concesso in uso (foglio 48, particella 485, foglio 48/A, particella 252) e dei giardini pubblici della frazione, limitatamente al taglio dell'erba, comprensivo dell'asportazione del materiale di risulta;
- d) comunicazione al concedente dei soci che effettueranno i lavori di manutenzione ordinaria di cui alla lettera c), con l'indicazione di nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; tale elenco dovrà essere sempre aggiornato;

Il concedente assume per se tutte le spese di straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti. I locali vengono concessi in uso nella situazione di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano; resta salva la facoltà del concessionario di provvedere a sistemazioni o miglioramenti a proprie spese per migliorare la fruibilità degli stessi.

ART. 3

La concessione dell'edificio, in relazione alle finalità sportive, ricreative e culturali perseguite dall'Associazione, è a titolo gratuito; il Comune concedente non percepirà alcun canone.

Saranno a totale carico del concessionario le spese di conduzione e gestione per telefono, gas e di quanto altro necessario per il funzionamento del circolo sportivo.

L'Amministrazione comunale si farà carico delle spese per energia elettrica della struttura in concessione fino alla concorrenza annua di € 2.100,00 (euro duemilacenti/00); oltre tale somma tutte le spese aggiuntive sostenute per le stesse utenze saranno a carico dell'Associazione che gestisce la struttura stessa e dovranno essere pagate al Comune entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo di competenza, pena la risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

ART. 4

A fronte di quanto sopra, il Comune riconosce all'Associazione le seguenti possibilità:

a) riscuotere le quote per tessere sociali e le tariffe derivanti dai servizi erogati, dalla somministrazione di bevande e alimenti e dalla organizzazione di manifestazioni, gare, tornei e dall'uso dei locali da parte di singoli utenti soci del circolo;

b) organizzare le attività secondo le proprie modalità, a condizione che venga garantito l'accesso agli impianti da parte di tutti coloro che ne faranno richiesta, compatibilmente con le esigenze del Circolo.

ART. 5

L'Associazione si impegna a presentare entro i primi mesi di ogni anno, un programma delle attività preventivate, sia a fini promozionali, che ricreativi, che agonistici, precisando, per ognuno di essi, gli impegni economici presunti, e, alla fine di ogni anno, una relazione delle attività svolte.

ART. 6

Gli interventi straordinari sulla struttura, preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, se necessari e/o derivanti da naturale deterioramento. Sono invece a carico del concessionario se derivanti da cattivo uso, incuria o fatto colposo.

ART. 7

La durata della presente convenzione è prevista per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2021.

Alla scadenza il concessionario, qualora non si sia provveduto al rinnovo, è tenuto alla gestione transitoria del centro di aggregazione per un periodo massimo di mesi sei.

ART. 8

Con la presente convenzione si esclude assolutamente la possibilità che si possano determinare rapporti diretti o indiretti con gli eventuali operatori che il concessionario utilizzerà nei lavori di custodia e di manutenzione, restando a completo carico dello stesso soltanto ogni onere inerente la concessione in uso.

ART. 9

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, dipendenti da inosservanza degli obblighi assunti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento o diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'Associazione concessionaria esonera la proprietà da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per eventuali incidenti che dovessero occorrere agli ospiti che occupano i locali.

ART. 10

Le parti convengono che al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che sarà eventualmente costituito dal concessionario partecipi un assessore comunale o consigliere con delega a solo titolo consultivo e a garanzia della presente convenzione.

ART. 11

La presente convenzione potrà essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblica utilità o per accertata inidoneità ad esercitare l'uso in concessione dell'impianto in questione, con preavviso di mesi tre, a seguito di rapporto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 12

L'Amministrazione, qualora avesse necessità dell'uso dei locali per attività promozionali organizzate in proprio o per incontri di interesse collettivo si riserva di usufruirne, previa richiesta al concessionario con un congruo anticipo.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di diritto comune contenute nel codice civile ed agli usi locali.

ART. 14

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della associazione concessionaria.

IL RESPONSABILE SETTORE B

IL CIRCOLO C.S.I. POLLENZA SCALO
